



## La sentenza

Parola definitiva sul caso dei coniugi Campanelli che erano volati fino in Russia per portarsi a casa un bebè, con cui avevano vissuto soltanto sei mesi. Per il piccolo, adottato da un'altra famiglia nel 2013, erano scese in campo le associazioni, raccogliendo 100mila firme

GIOVANNI MARIA DEL RE  
BRUXELLES

**G**li stati hanno il diritto di sottrarre un bambino concepito con maternità surrogata alla coppia che lo ha così ottenuto, ed è loro competenza esclusiva stabilire la relazione parentale di un bambino, rinviando al solo legame biologico o all'adozione legale. Inoltre non esiste diritto a esser genitori a tutti i costi. Resterà una pietra miliare la sentenza di secondo grado, non più appellabile, pronunciata ieri dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (che dipende dal Consiglio d'Europa e non ha a che fare con l'Ue), che ha dato ragione allo Stato italiano su una vicenda ormai ben nota, che riguarda i coniugi Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli. La coppia si era rivolta alla Corte di Strasburgo dopo che nel 2011 il comune di residenza, Colletorto (Campobasso), aveva rifiutato di registrare un bambino portato in Italia dalla Russia. Il piccolo, nato il 27 febbraio del 2011, era frutto di una gravidanza surrogata (vietata in Italia) in base a un contratto (dietro ovviamente compenso) con una società russa. La madre "in affitto" accettò che il bambino ricevesse un certificato di nascita russo come figlio della coppia, ma il consolato d'Italia a Mosca avvisò poi le autorità italiane che il documento conteneva dati falsi. Fu questo a far sì che il comune di Colletorto rifiutasse la trascrizione all'anagrafe del bambino come figlio della coppia. Inoltre, esami del Dna hanno rivelato che non vi è alcun legame biologico tra il piccolo e Campanelli, mentre la Paradiso aveva raccontato di aver portato liquido seminale del marito a Mosca per una fecondazione eterologa (anch'essa allora vietata in Italia). La coppia fu denunciata, il piccolo affidato ai servizi sociali dal Tribunale dei minori di Campobasso, nel 2013 è stato adottato da un'altra coppia.

**«Accettare di lasciare il bambino con la coppia sarebbe equivalso a legalizzare la violazione del diritto italiano», scrive la Corte**

La sentenza di ieri - giunta anche dopo una grande mobilitazione di associazioni e una petizione firmata da 100mila persone, e grazie anche alle solide argomentazioni giuridiche del governo italiano - ha ribaltato una prima sentenza della stessa Corte europea del 2015. Sentenza in cui si accusava l'Italia di aver violato l'articolo 8 (diritto al rispetto alla vita privata e familiare), con obbligo di risarcimento da 30mila euro. Peraltro uno dei due giudici "dissidenti" che avevano criticato la sentenza del 2015 era Guido Raimondi, oggi presidente della Corte europea dei diritti umani. Con una sentenza approvata da 11 giudici (sei i contrari), la Grande Camera ieri ha invece stabilito che «non vi è stata violazione dell'articolo 8». «Tenuto conto dell'assenza di qualsiasi legame biologico tra il bambino e i ricorrenti - spiega - e la breve durata della loro relazione con il bambino (sei mesi ndr), e l'incertezza dei legami tra loro dal punto di vista giuridico, e nonostante l'esistenza di un progetto parentale e la qualità dei vincoli emotivi, la Corte ha ritenuto che non esisteva una vita familiare tra i ricorrenti e il bambino». Non basta, la Corte afferma che «le misure contestate hanno perseguito l'obiettivo legittimo di difen-



# «No» alla maternità surrogata se non c'è legame biologico

La Corte Europea dei diritti umani dà ragione all'Italia: legittimo togliere a una coppia il bambino da utero in affitto

dere l'ordine e proteggere i diritti e le libertà degli altri. A questo riguardo (la Corte ndr) considera legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la relazione parentale legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame biologico o di un'adozione legale, con l'obiettivo di proteggere i bambini». Infine, «la Corte ha accettato che i tribunali italiani, avendo concluso in particolare che il bambino non avrebbe sofferto di danno grave o irreparabile, come risultato della separazione, hanno trovato un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco». È qui un punto cruciale: «Accettare di lasciare il bambino con i ricorrenti sarebbe equivalso a legalizzare la situazione da loro creata in violazione delle regole del diritto italiano» - uno degli ar-

gomenti chiave del governo italiano. La sentenza oltretutto sottolinea che «la Convenzione (europea sui diritti umani ndr) non sancisce alcun diritto a diventare genitori». La battaglia contro la maternità surrogata però continua: la Corte Europea non condanna la pratica di per sé, né, sostengono vari esperti, lo farà a breve. Cruciale, oltretutto, è la questione del «legame biologico»: se questo c'è - è il messaggio della Corte - allora, il discorso cambia, come dimostra una sentenza del 2014, diametralmente opposta a quella di ieri, che condannò la Francia sempre per il rifiuto di trascrivere il bambino-l'uomo era padre biologico del bambino ottenuto con maternità surrogata. Rimane, comunque, che ieri la Corte ha segnato una pagina nuova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



da sapere

## Pratica vietata in Italia anche se restano zone grigie

Entro i confini nazionali, la legge 40 punisce penalmente chi «realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità». Ma non disciplina lo stato di famiglia di un bimbo nato da un utero affittato all'estero, né chiarisce se chi l'ha voluto, pagato e subito portato in patria debba comunque risponderne in sede penale. Da questa zona grigia sono scaturite decine di diverse pronunce giudiziarie, sia civili che penali: la maggior parte riconosce genitori del bimbo coloro che l'hanno fatto «assemblare» oltreconfine, e proscioglie tali «committenti» anche dal procedimento penale. Qualcun'altra, invece, dichiara inesistente lo stato di filiazione. Non c'è notizia, invece, di pronunce che hanno sancito la penale responsabilità di chi ha voluto eludere il divieto italiano con l'artificio dell'espatrio. E la Cassazione non ha aiutato a chiarire la questione: con pronuncia civile n. 24001 del 2014 ha sancito la non trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita estero, condannando duramente la surrogazione; con sentenza penale 13525 del 2016 ha invece assolto una coppia che aveva affittato un utero all'estero, dicendo nella sostanza che non vi era nulla di male. Tra questi due provvedimenti, nel dicembre 2015, il Parlamento europeo ha duramente condannato la pratica.

## LA RICHIESTA

### Dat, in Aula alla Camera non prima del 20 febbraio Marazziti: più tempo per discutere questioni di merito

Prosegue alla Camera la discussione sulle Dat ("disposizioni anticipate di trattamento", il cosiddetto "testamento biologico"). Dopo circa un anno dall'avvio dell'iter in commissione Affari sociali, ieri doveva prendere il via il voto sugli emendamenti. Ma per trovare la quadra serve più tempo. Così dopo una riunione dei gruppi, il presidente della commissione Affari sociali, Mario Marazziti (Dc-Cd), ha inviato una lettera alla presidente della Camera Laura Boldrini per chiedere lo spostamento dell'approdo in aula. «I tempi non slittano ma vengono ampliati fino al 20 febbraio, come inizio possibile dei lavori in aula», precisa il deputato, spiegando che la scelta garantisce di discutere tutti i temi. Il punto più controverso è quello della sospensione d'idratazione e nutrizione. Ncd e Udc sono per sopprimere la norma. «È eutanasia passiva - spiega Raffaele Calbrò (Ap-Ncd) - quella parte a noi non va bene».

## «Ribadita la competenza degli Stati»

Il giurista Guastalla: «La sentenza privilegia l'interesse del minore»

MARCELLO PALMIERI

**U**n conto è la fecondazione eterologa, «ammessa dalla Corte costituzionale con la sentenza 162/2014». Un altro la «maternità surrogata», per cui rimane fermo il divieto. Emanuele Lucchini Guastalla, ordinario di diritto privato alla Bocconi di Milano, tratteggia il contesto su cui si muove la pronuncia di Strasburgo. Una pronuncia che sembra aver accolto quanto stabilito dalla Cassazione nel 2014: in Italia, la filiazione o è naturale, o è adottiva. Non sembra esserci posto per la maternità surrogata. «A mio avviso la Grand Chamber non prende posizione sulle scelte legislative, ma si limita a va-

**«Pratica che rischia di generare sfruttamento economico di soggetti svantaggiati»**

lutare se le soluzioni siano coerenti con la protezione dell'interesse del minore. Ha infatti affermato che è competenza esclusiva dello Stato riconoscere o meno un rapporto di filiazione, nell'ottica di protezione del bambino». **Dunque la Cassazione non c'entra nulla?** In effetti la decisione di ieri riguarda fatti accaduti nel 2011, quando ancora la filiazione era o biologica, o adottiva. **Ora, invece?** A seguito della sentenza della Corte costituzionale 162/2014, che ha ammesso il ricorso alla fecondazione eterologa, in Italia il rapporto di filiazione può sussistere anche tra un genitore non biologico e figlio nato a seguito di tecniche di

procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. **Nel caso deciso a Strasburgo, il bimbo nato da maternità surrogata non ha alcun legame genetico con la coppia che l'ha commissionato in Russia. E nei numerosissimi casi in cui vi è genitorialità al 50%, soprattutto da parte maschile?** Di fatto esiste già un orientamento giurisprudenziale che consente la trascrizione del certificato di nascita ottenuto all'estero, in un Paese che riconosce la filiazione attraverso maternità surrogata. Generalmente, questi certificati indicano la genitorialità di madre e padre, anche se poi il corredo genetico è di un solo membro della coppia. **Quali problemi apre questo regime?** Diciamo che non disincentiva la pratica di ricorrere alla maternità surrogata all'estero. **Dunque rischia di premiare l'elusione della legge italiana...** Certamente pone il problema dell'interesse del minore. **La maternità surrogata, di per sé, apre seri interrogativi.** E il divieto previsto dall'articolo 12 della legge 40/2004 si giustifica: questa pratica rischia infatti, com'è noto, di generare problemi di sfruttamento economico di soggetti in posizione svantaggiata. **Quello della gestante, innanzitutto...** In effetti, spesso il contratto di maternità surrogata impone limitazioni a colei che porta avanti la gravidanza. E queste limitazioni incidono sulla libertà essenziali della persona.

**E per il bimbo?** Qui la situazione appare ancor più delicata, perché di fatto è estraneo al contratto concluso tra la coppia e la maternità surrogata. Oltretutto, pur geneticamente estraneo alla gestante, egli sviluppa con lei un legame fisico che viene dissolto dopo la nascita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

meno diretto il collega dem **Edoardo Patriarca**, per cui la sentenza «mette in silenzio tutti coloro che in Italia vogliono la maternità surrogata» e «ribadisce il valore del legame biologico tra madre e figlio». Ed è una sentenza «storica», soprattutto perché non c'è un «diritto di genitorialità» a prescindere - sottolinea

## Le reazioni. Soddisfatte le associazioni, che chiedono una legge

ALESSIA GUERRIERI  
ROMA

**S**oddisfazione e speranza. La politica e le associazioni plaudono al pronunciamento della *Grande Chambre* della Cedu e, in molti, chiedono un intervento legislativo in merito. È una sentenza che «può essere solo salutata con speranza, come garanzia di una prospettiva giuridica di civiltà, in opposizione alla cultura dei desideri individuali». **Gian Luigi Gigli**, deputato di Democrazia Solidale-Centro Democratico e presidente del Movimento per la vita italiano, perciò chiede che «venga ora calendarizzata la proposta di legge perché il reato di maternità surrogata sia perseguibile anche se commesso all'estero». A rincarare la dose il compagno di partito **Lucio Romano**, che ricorda come «la maternità surrogata non sia un

diritto e vietarla non lede i diritti umani». Anche perché i tentativi di riconoscere questa pratica, «significano riconoscere la dignità di ogni donna e di ogni figlio». È perciò una sentenza importante, aggiunge la deputata Des-Cd **Milena Santerini**, perché «contesta il principio del fatto compiuto in questo campo, in cui sono in gioco i diritti dei bambini» e poi gli Stati come il nostro che vietano la maternità surrogata «hanno ora una conferma della loro linea politica».

Quel che è certo, adesso, è che con questo pronunciamento «diventerà più difficile aggirare il divieto italiano di gestazione surrogata». A precisarlo la senatrice Pd **Emma Fattorini**, per cui si è davanti ad «una sentenza molto importante, l'occasione per riaprire una discussione serena e aperta, senza caratteri punitivi, ma nella chiarezza». Non

**Il presidente del Movimento per la Vita Gigli: «Prospettiva di civiltà contro la cultura dei desideri individuali». Santerini (Des-Cd): «In gioco i diritti dei bambini»**

la parlamentare di Idea **Eugenia Roccella** - aggiungendo che «è un importante riconoscimento della famiglia naturale». La Corte di Strasburgo, in sostanza, «sancisce ciò che è evidente nell'esperienza di qualunque bambino - dice inoltre **Maurizio Lupi**, presidente dei deputati Ap - il diritto di nascere da una madre un padre». La speranza ora è che «i corifei del "ce lo chiede l'Europa", la ascoltino veramente». Ad essere posta al centro nella sentenza è la famiglia, secondo il vicesegretario vicario Udc **Antonio De Poli**, e si «ristabilisce almeno in parte un quadro di verità sull'esigenza che la famiglia tradizionalmente intesa è funzionale alla vita». La soddisfazione è «grande» anche per la deputata di Fi **Elena Centemero**, poiché «viene di fatto riconosciuta la possibilità di uno Stato di limitare il ricorso ad una prati-